

DECRETO LEGISLATIVO 20 aprile 1999, n. 161: **Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.**

(In G.U. 10 maggio 1999, n. 134; in B.U. 20 luglio 1999, n. 33, suppl. n. 2)

Art. 1. -	1)
Art. 2. -	2)
Art. 3. -	3)
Art. 4. -	4)
Art. 5. -	5)
Art. 6. -	6)
Art. 7. -	7)

Art. 8. - 1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento è inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al

-
- 1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
 - 2) Sostituisce l'art. 4 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
 - 3) Modifica il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
 - 4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
 - 5) Sostituisce il comma 2, integra il comma 3 e aggiunge i commi 5 e 6 all'art. 12 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
 - 6) Sostituisce con tre commi l'originario comma 3 dell'art. 14 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
 - 7) Aggiunge un comma all'art. 15 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute presso l'ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle rispettive declaratorie. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilità ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

4. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo è effettuato, per gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso è effettuato dal segretario generale del Consiglio di Stato che può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento dello stesso al Commissario del Governo di Trento.

Art. 9. - 1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nonché la tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come modificata dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, sono modificate dalle tabelle A e B allegate al presente decreto⁸⁾.

Art. 10. - 1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è abrogato.

⁸⁾ Le tabelle A e B sono riportate in calce al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.

Art. 11. - 1. Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto è prorogata di un anno.

